

**REGOLAMENTO (CE) N. 332/96 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 1996**

**che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di
esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o rischiano di superare le quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽⁴⁾, e/o le relative spese durante il periodo considerato;

considerando che si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti nel settore del pollame; che le restituzioni attualmente applicabili a tali prodotti potrebbero comportare la presentazione di domande di titoli di esportazione a scopi speculativi; che il rilascio dei titoli per i quantitativi chiesti dal 19 al 21 febbraio 1996 rischierebbe di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti considerati; che è necessario respingere le domande relativamente alle quali non sono ancora stati emessi i titoli di esportazione per i

prodotti considerati e fissare i coefficienti di accettazione da applicare a taluni dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1372/95 nel settore del pollame:

- 1) le domande presentate dal 19 al 21 febbraio 1996 sono accolte nella misura del 100 % per le categorie 5, 6 e 8 di prodotti indicate nell'allegato I di detto regolamento;
- 2) le domande presentate dal 19 al 21 febbraio 1996 sono accolte nella misura del 12 % per le categorie 3 e 4 di prodotti indicate nell'allegato I di detto regolamento;
- 3) le domande presentate dal 19 al 21 febbraio 1996 sono accolte nella misura del 36 % per la categoria 7 di prodotti indicata nell'allegato I di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 25 dell'1. 2. 1996, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.